



**TRIBUNALE DI TERNI
AVVISO DI VENDITA**

Esecuzione Immobiliare N. 50/15 Reg. Es. Imm.

Il Professionista Delegato alla vendita, **Avv. Federica Apollonio** (tel. **0744/400204** - email **fa@studioboscia.it**) nella procedura esecutiva immobiliare n. 50/15 R.G.E., visto il provvedimento di delega alla vendita emesso ai sensi dell'art. 591 bis cpc, dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Terni, Dott.ssa Natalia Giubilei, in data 11/02/2016

AVVISA

-CHE davanti al sottoscritto professionista delegato presso il proprio studio in Terni, Via Barbarasa n. 23, il giorno **04 luglio 2017 alle ore 09,30** si terrà la vendita senza incanto ai sensi dell'art. 571 cpc dei seguenti beni immobili:

LOTTO UNICO

Piena proprietà della quota di 1/1 di appartamento di civile abitazione sito in Allerona (TR) fraz. Allerona Scalo, Via Orvieto n.5 disposto su due piani, primo e secondo, con ingresso da Via Orvieto n.5 della superficie commerciale di mq 146,29, distinto al catasto fabbricati del comune di Allerona al foglio 59, particella 63, sub.8, cat.A/2, classe 5 consistenza 6,5 vani, rendita € 671,39 (Corpo A). Al piano primo si sviluppa la zona giorno composta da ingresso, un ampio living-room con zona cottura e zona pranzo, un vano ad uso soggiorno/studio ed un wc. Al piano secondo si trova la zona notte composta da un disimpegno aperto sul piano sottotetto e protetto da balaustra, tre camere da letto, un bagno ed un ripostiglio. Completano l'appartamento un ballatoio a servizio della zona notte presente nel lato sud-ovest dell'edificio ed un terrazzo a servizio del soggiorno studio del piano primo, con affaccio su via Orvieto.

- di magazzino composto da un piano terra e da un piano interrato, con annessa area pertinenziale distinto al catasto fabbricati del comune di Allerona al foglio 59, particella 540, cat. C/2, classe 4, consistenza mq.75, rendita €166,56 (Corpo B). Il piano terra consiste in due corpi di fabbricati adiacenti, ciascuno con il proprio solaio di copertura ed il proprio ingresso all'esterno, ma comunicanti tra di loro mediante una porta interna. Il piano interrato consiste in un vano ad uso cantina con accesso diretto dall'esterno, ed un'area pertinenziale che circonda l'edificio su due lati. Al corpo B si può accedere sia da Via Orvieto, attraverso dei passaggi comuni a più proprietà (servitù non costituita ma di fatto), sia dal parcheggio pubblico adiacente il lato sud-ovest, con il quale è messo in comunione mediante un cancello carrabile.

Il Ctu, Geom Sandro Pacifici, alla pag. 5 della perizia di Stima rappresenta che: *" il corpo b) è costituita una servitù sottoscritta in data 3.10.1981 certificata dal Notaio Dott. Gianni Frogomeni con rep. 3070 e registrata in data 21.10.1981 al n. 1321 Mod.I con la quale si autorizza il confinante a costruire a distanza inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio e nello stesso tempo ci si impegna , qualora si volesse a sua volta edificare nell'area di proprietà, a costruire a distanza non inferiore a 10 mt dall'ampliamento del confinante."*

-CHE le unità immobiliari sono poste in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta dall'Esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva n. 50/15 RGE Geom. Sandro Pacifici, alla quale espressamente si rinvia, anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene ed allo

stato di fatto in cui gli immobili si trovano, e senza alcuna garanzia per evizione e molestie e pretese di eventuali conduttori; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

-CHE l'Esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva n. 50/15 RGE, Geom. Sandro Pacifici ha riscontrato le **difformità urbanistiche e catastali**, meglio descritte nella perizia di stima alla quale espressamente si rinvia ed in particolare (cfr. pag. 8-9 perizia):

" il piano secondo dell'appartamento, autorizzato come soffitta praticabile, è stata trasformato in superficie residenziale destinata a zona notte. L'abuso non è regolarizzabile, pertanto, si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi e successivamente procedere alla richiesta di trasformazione in residenziale. Al piano primo dovranno essere ripristinate le camere da letto mediante la realizzazione di fondellature nell'attuale vano destinato a soggiorno/studio. Inoltre, sulla particella 540, all'interno dell'area pertinenziale, insiste un fabbricato semidiruto che deve essere demolito. Inoltre, nella planimetria del piano primo dell'appartamento è stata riportata una porzione del lastrico solare di proprietà di altro soggetto, tale situazione dovrà essere regolarizzata. La regolarizzare e la demolire degli abusi sopra descritti saranno a cura e spese dell'aggiudicatario. Di detti costi si è tenuto conto nella determinazione del prezzo base d'asta. Si rappresenta, inoltre che con concessione edilizia n.27/86 e ss varianti "per lavori di ristrutturazione di abitazione con sopraelevazione del tetto" rilasciata in data 12.09.1986 con il n. 2354 di protocollo, il fabbricato oggetto di esecuzione è stato interessato da un intervento che coinvolge anche altro fabbricato. Con tale concessione si realizzava un lastrico solare che, è stato sempre utilizzato come terrazzo a servizio della proprietà dell'esecutato anche se di proprietà di altro soggetto. Il lastrico solare viene anche utilizzato quale accesso secondario al corpo B) attraverso alcuni passaggi comuni ed ad una scala esterna di altra proprietà (altre servitù non costituite ma di fatto).

Pratiche Edilizie:

1)Concessione edilizia n. 27/89 e successive varianti per lavori di ricostruzione di abitazione con sopraelevazione del tetto, presentata il 14/07/1986 con il n. 2354 di protocollo, rilasciata il 12/09/1986 con il n. 2354 di protocollo.

2)Concessione edilizia n. 39/86 per lavori di variante in corso d'opera alla concessione edilizia n. 27/86 del 12/09/1986, presentata il 22/10/1986 con il n. 3426 di protocollo, rilasciata il 28/11/1986 con il n. 3426 di protocollo.

3) Concessione edilizia n. 6/92 per lavori di cambio di destinazione d'uso e adeguamento igienico-funzionale, rilasciata in data 12/02/1992 con il n. 06/92 di protocollo.

4)Art.26 (legge 47/85) del 21.09.1994 per lavori di opere interne per diversa suddivisione degli spazi con demolizione e rifacimento di fondellature, realizzazione di una scala interna di comunicazione tra il piano primo ed il secondo, presentata il 21.09.1994 in quanto non si può indicare il protocollo dell'art.26 non essendo stata rinvenuta presso il Comune la pratica edilizia, anche se presentata a mezzo lettera raccomandata. Con tale pratica edilizia sono stati ridistribuiti gli spazi interni adibiti ad abitazione, sia al piano primo che secondo destinato a soffitta.

-CHE nel piano regolatore vigente, l'immobile ricade, secondo il vigente P.R.G. del Comune di Alleronia, in Zona Alleronia Scalo-comparto CMP-S05.

-CHE, considerata la natura e/o qualifica del soggetto esecutato nonché la natura e/o qualifica del soggetto che acquisterà il lotto posto in vendita, l'operazione potrebbe essere soggetta ad IVA, della quale non si è tenuto conto nella determinazione del prezzo base d'asta e che,

quindi, dovrà essere conteggiata in aggiunta allo stesso.

-CHE per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, qualora si trovi nella condizione di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/2001, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria ai sensi della normativa citata;

-CHE, in caso di insufficienza delle notizie di cui agli art. 30 e 46 T.U. Edilizia e di cui all'art. 40 della legge 47/85 e successive modifiche, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46 comma 5 del citato testo unico e di cui all'art. 40 sesto comma della citata legge 28 febbraio 1985 n. 47.

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

(Modalità di presentazione delle offerte e altre disposizioni)

1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni, entro le ore **11,00** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del Giudice titolare della procedura e la data della vendita; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta (un fac-simile del

modulo di offerta senza incanto è presente sul sito www.tribunale.terni.it);

2) l'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da € 16,00 e di ulteriori due marche da bollo da € 2,00 ciascuna, per un totale di € 20,00, dovrà contenere:

a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c. l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (**prezzo minimo**) da indicarsi nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;

d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a **120** giorni dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe. Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell'art. 569 c.p.c.

e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;

f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

2-bis) l'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è invece ritenuta ammissibile l'offerta di acquisto a mezzo mandatario o procuratore speciale;

3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;

4) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a "Tribunale di Terni - Proc. n. 50/15" per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato

versamento del saldo prezzo; ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
4 bis) ai sensi dell'art. 571 co. 2° c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;

B) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;

5) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

6) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene per registrazione, trascrizione e voltura catastale, oltre alla metà del compenso del delegato e alle spese generali della fase del trasferimento, ai sensi del DM 227/15; il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2° c.p.c. (richiamato dall'art. 574 co. 3° c.p.c.);

7) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese come indicate al punto n. 6, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso il Professionista di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a "Tribunale di Terni - Proc. n. 50/15", oppure tramite bonifico bancario;

8) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario potrà, entro e non oltre 120 gg. dall'aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell'offerta versare direttamente all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso è comunque da versarsi alla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese in prededuzione; ove il saldo dovuto sia superiore al credito vantato dal creditore fondiario in via ipotecaria, il relativo residuo dovrà essere versato con le modalità già indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso il Professionista, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

9) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d'ora al creditore mutuante (**fondario**) **termine di 10 giorni** dall'aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;

10) in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantificati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del

creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina queste stesse conseguenze).

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza;

11) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell'ora indicate nell'ordinanza di vendita; qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore; in tal caso il professionista dovrà rimettere gli atti a Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:

- € 500 per gli immobili venduti fino a € 10.000;
- € 1.000 per gli immobili venduti oltre € 10.001 e fino a € 30.000;
- € 1.500 per gli immobili venduti oltre € 30.001 e fino a € 60.000;
- € 2.000 per gli immobili venduti oltre € 60.001 e fino a € 100.000;
- € 2.500 per gli immobili venduti oltre € 100.001 e fino a € 200.000;
- € 3.000 per gli immobili venduti oltre € 200.001 e fino a 300.000;
- € 5.000 per gli immobili venduti oltre € 300.001

i rilanci da prendere in considerazione sono quelli relativi al prezzo base, non quelli del prezzo offerto; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; **se la gara non può avere luogo** per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo;

al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni;

12) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 c.p.c., se il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione; si procede ad assegnazione anche laddove, all'esito della gara, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base; a tal fine il professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per le vendite;

13) l'offerente è tenuto a partecipare personalmente all'udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e firmata;

14) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti *ex art. 573 c.p.c.*, il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, fermo il termine massimo di 120 giorni;

15) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

16) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di

vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni - Proc. n. 50/15;

si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

SI RENDE NOTO CHE

-Luogo e termine di presentazione delle offerte per la vendita senza incanto: presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni, entro le ore **11,00** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita.

Data, luogo e ora fissata per la vendita senza incanto: **04 luglio 2017 ore 9:30** presso lo studio del Custode giudiziario e professionista delegato ubicato in Terni, Via Barbarasa n.23

Orario di apertura delle buste: **04 luglio 2017 ore 09,30**

Giudice dell'esecuzione: Dott.ssa Natalia Giubilei.

-il valore dell'immobile determinato ex art. 568 c.p.c.

LOTTO UNICO - EURO 140.974,00

-il prezzo base di vendita

Lotto UNICO - **EURO 67.500,00**

-il prezzo minimo, non inferiore al 75% del prezzo base, a cui è possibile offrire,

Lotto UNICO - EURO 50.625,00

-il rilancio minimo nel caso di gara fra più offerenti

LOTTO UNICO - EURO 2.000,00

-i beni oggetto di vendita sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell'Esperto Geom. Sandro Pacifici che deve essere consultata dall'offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. La perizia di stima, l'ordinanza di delega ed il presente avviso di vendita sono consultabili sui siti internet www.tribunale.terni.it e www.asteannunci.it;

-ulteriori informazioni sono reperibili presso il Tribunale di Terni - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari, presso il custode delegato, nominato in sostituzione del debitore, Avv. Federica Apollonio, nonché al numero verde 800630663

SI RENDE NOTO ALTRESI'

-CHE la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

-CHE la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere

ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

-CHE per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

-CHE l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà il compenso del Custode);

-CHE se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario;

-CHE gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

-CHE tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio nonché presso l'Aula del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, presso il Palazzo di Giustizia, piano 2°, stanza 210.

Terni, li 17 marzo 2017

Il Professionista delegato alla vendita

Avv. Federica Apollonio

